

# **Ufficio Programmazione Risorse Umane**

## Circolari e Documenti vari sui Cotratti prestazione d'opera (ex art.2222)

Ufficio Personale

Siena, 26 SET, 2000

- Ai Presidi di Facoltà
- Ai Direttori di Dipartimento
- Ai Direttori di Istituto
- Ai Responsabili delle Biblioteche Centrali di Facoltà
- Ai Responsabili delle Aree
- Ai Responsabili degli Uffici
- A tutto il Personale

## Loro Sede

Prot.: 17468

*Oggetto*: decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

## Denuncia inail dati lavoratori "parasubordinati":

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 38/2000, è stata allargata ai soggetti titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, purché non siano in possesso di partita I.V.A., l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già prevista dalla legge n. 1124/65 per i lavoratori subordinati.

Per quanto riguarda l'Università, le categorie che rientrano nell'ampliamento di questo beneficio sono:

- i professori a contratto;
- i soggetti titolari di prestazione d'opera ex art.2222 c.c.;
- gli studenti che svolgono attività lavorativa part time ai sensi dell'art.13 della L. 2 dicembre 1991, n. 390.

Il citato D.Lgs. 38/00 prevede che nei confronti di tali particolari categorie di personale il datore di lavoro debba adottare tutte le disposizioni contemplate dalla norma per i lavoratori subordinati:

- tenere un libro matricola, bollato dall'INAIL, sul quale annotare, prima dell'inizio delle attività, i dati dei prestatori (numero d'ordine, cognome e nome, dati anagrafici, inizio e termine del rapporto, categoria professionale e valore della retribuzione) (art. 20, n. 1, T.U. L. 1124/65);
- tenere un libro paga, bollato dall'Istituto prima di essere posto in uso, nel quale per ogni soggetto annotare il cognome, il nome, il numero di matricola, le giornate di presenza al lavoro ed i compensi spettanti (art.20, n. 2 T.U - L. 1124/65).

Il datore di lavoro ha inoltre l'obbligo di comunicare all'INAIL vari dati, ed in particolare:

- denuncia, alla sede INAIL della circoscrizione competente, della natura dei lavori e dei cicli di lavorazione almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori stessi (art.12, comma 1, L. 1124/65);
- denuncia, alla sede INAIL della circoscrizione competente, delle eventuali estensioni e/o cessazioni dei lavori, precedentemente denunciati, entro otto giorni dalla data delle variazioni e/o cessazioni (art.12, comma 3, I. 1124/65);
- comunicazione, alla sede INAIL della circoscrizione competente, del codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio e/o prestazione, contestualmente all'instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro (art.14, secondo comma, D.Lgs. 38/00).

E' da rilevare che, per quanto riguarda le Università, questa procedura è totalmente nuova in quanto, ai sensi dell'art.4 della Legge 25 ottobre 1977, n. 808, gli adempimenti relativi alla gestione esercitata dall'INAIL per conto dello Stato nei confronti del personale docente e non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria in esecuzione della normativa vigente in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, sono devoluti direttamente alla competenza dei Rettori.

Per questi motivi, ed in particolare per la brevità dei tempi previsti dalla norma per le varie comunicazioni, occorrerà introdurre alcune modifiche nelle procedure di instaurazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in modo da garantire il rispetto dei termini di legge. Ciò pur nella consapevolezza del fatto che concetti quali "assunzione o cessazione dal servizio", non appaiono coerenti alle tipologie di lavoro che si andranno ad instaurare con le categorie sopra ricordate.

Alcune di tali modifiche interessano solo aspetti interni agli uffici dell'Amministrazione centrale; altre invece incideranno anche sulle modalità operative delle sedi interessate.

La prima importante modifica è relativa alla decorrenza iniziale del contratto che viene stipulato con il prestatore. Sino ad oggi, tenendo conto delle difficoltà che potevano essere incontrate dai proponenti, è sempre stata adottata una certa "tolleranza" sulla possibilità di stipulare contratti che avessero un inizio anteriore alla data della proposta stessa.

In particolare il problema si è sempre posto per quei casi dove il rapporto viene stipulato con un costo a carico di fondi derivanti da terzi, la cui effettiva disponibilità è possibile accertare spesso solo dopo diverso tempo che l'attività è iniziata; problema analogo si pone là dove la decisione di proporre un contratto è frutto della delibera di organi collegiali, con tempi estremamente lunghi di trasmissione della delibera agli uffici amministrativi preposti all'attivazione del contratto stesso.

Pur comprendendo che nella maggior parte di questi casi i ritardi non dipendono dalla volontà dei proponenti, non sarà più possibile, come detto, procedere alla stipula di contratti "retroattivi". Pertanto, nel raccomandare a tutti una attenzione particolare ai tempi di trasmissione ai competenti uffici delle varie proposte, si precisa fin da ora che l'inizio dell'attività lavorativa non potrà in alcun modo essere anteriore alla data della comunicazione all'INAIL con cui l'Amministrazione avvia formalmente la procedura per perfezionare il rapporto: la data di inizio attività, riportata nella stesura finale del contratto stesso quale termine di inizio, potrà essere anche anteriore a quella in cui materialmente le parti poi stipuleranno il contratto vero e proprio, e sarà riportata nella stesura finale del contratto stesso quale termine di inizio. Questo garantirà il fatto che gli uffici, contestualmente all'attivazione della pratica, possano comunicare all'INAIL i dati richiesti.

Le proposte di stipula di contratti dovranno necessariamente contenere tutte le informazioni richieste, che sono riepilogate negli appositi modelli disponibili direttamente presso l'Ufficio Personale o alla sua pagina web <a href="http://www.unisi.it/ammin/uff\_pers/normativ.htm">http://www.unisi.it/ammin/uff\_pers/normativ.htm</a>

Nel caso in cui pervengano richieste "retroattive", non si procederà alla stipula del contratto, ed i proponenti saranno invitati a scegliere fra due alternative:

- fermo restando il periodo previsto posticipare l'inizio e la fine dell'attività;
- stipulare il contratto per il periodo residuale accelerando i tempi di realizzazione dell'opera, intensificando l'attività lavorativa.

Oltre ai contratti che prevedono la firma del Rettore, agli stessi obblighi di denuncia "contestuale" all'INAIL sono ovviamente sottoposti anche quelli che sono stipulati direttamente dai dipartimenti e dai centri a cui viene o verrà riconosciuta autonomia contrattuale. Anche in questi casi, essendo unica la posizione assicurativa ed unico il registro dei lavoratori dell'Università nel suo insieme, l'adempimento di tali obblighi sarà curato direttamente, come per gli altri lavoratori, dall'Ufficio personale. I dipartimenti ed i centro di cui sopra, dovranno comunicare a tale Ufficio tutti i dati necessari per la denuncia, in anticipo rispetto all'inizio dell'attività.

A tal fine l'Amministrazione sta predisponendo un servizio che permetterà la segnalazione on-line tramite internet: nel frattempo dovranno essere utilizzati gli appositi modelli, disponibili secondo le medesime modalità sopra ricordate, da inviarsi tramite fax o posta elettronica. La sede interessata potrà procedere alla stipula del contratto solo dopo aver ricevuto la comunicazione dell'avvenuta denuncia all'INAIL, riportando sul contratto medesimo una data di inizio dell'attività che non potrà in nessun caso essere anteriore alla data della denuncia stessa.

In tal senso occorre precisare che la norma, nel caso di mancato rispetto della contestualità della denuncia, prevede che sia applicabile una sanzione amministrativa pari a £ 100.000 per ogni lavoratore: nel caso di mancata comunicazione o di ritardo della stessa, l'importo della eventuale sanzione e le altre possibili conseguenze, saranno addebitate direttamente alle sedi a cui sia ascrivibile la responsabilità del ritardo stesso.

### Denuncia infortuni:

Al fine di armonizzare la gestione delle pratiche relative agli infortuni sul lavoro, si coglie l'occasione per ricordare a tutti, quelli che sono gli adempimenti previsti dalla normativa in capo al datore di lavoro:

- invio, entro <u>due giorni</u> da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia del sinistro prognosticabile non guaribile entro tre giorni, della denuncia di infortunio con allegato il certificato medico, alla sede INAIL nella cui circoscrizione si svolgono i lavori, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. Qualora l'inabilità per infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni, si prolunghi al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno (art.53, comma 1, l. 1124/65);
- invio della denuncia per telegrafo o tramite fax entro <u>ventiquattro ore</u> se l'infortunio ha per conseguenze la morte o sia prevedibile il pericolo di morte (art.53, comma 2 l. 1124/65);
- invio della copia della denuncia entro <u>due giorni</u> (48 ore) all'autorità locale di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio, qualora il sinistro abbia come conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.

In considerazione del fatto che il mancato rispetto delle modalità e dei tempi per la denuncia di eventuali infortuni può comportare gravi sanzioni a carico di questa Amministrazione, si raccomanda, qualora si verifichino incidenti sul lavoro, di attenersi in maniera scrupolosa agli obblighi che, in caso di infortunio, gravano sul lavoratore e sul responsabile della sede presso la quale lo stesso opera, che di seguito vengono ricordati:

- informare immediatamente il datore di lavoro, per il tramite dell'Ufficio Patrimonio, di qualsiasi infortunio verificatosi, pena la perdita del diritto all'indennità per inabilità temporanea assoluta per i giorni antecedenti la data della relativa notifica (art.52, L. 1124/65).
- recarsi al più vicino pronto soccorso o in alternativa dal medico curante per accertare la sussistenza e la gravità dell'infortunio. In entrambi i casi occorre richiedere il rilascio del certificato medico, dal quale risulti la prognosi, che dovrà essere redatto sugli appositi moduli predisposti dall'INAIL;
- far pervenire immediatamente all'Ufficio Patrimonio tale certificato medico. Il certificato medico di infortunio deve essere accompagnato da una dichiarazione (modello disponibile direttamente presso l'Ufficio Patrimonio o alla sua pagina web

http://www.unisi.it/ammin/patrimonio/) nella quale siano descritte le cause e le circostanze dell'infortunio, ed in particolare:

- descrizione della attività svolta al momento dell'infortunio;
- descrizione delle cause e delle circostanze dell'infortunio;
- indicazione di eventuali testimoni presenti al momento del sinistro.

Distinti saluti.

II Rettore